



**Organi di Giustizia**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 1/17

Dec. n. 1/17

Il giorno 25 settembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta da:

Avv. Tiberio Gulluni - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Vice presidente

Avv. Andrea Colantoni - Componente

Avv. Lorenzo Coleine - Componente

Avv. Fabio Frasca - Componente

sciogliendo la riserva del 13 luglio 2017, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sull'atto di appello presentato in data 3 luglio 2017 dagli avvocati Anna Facchini e Gian Paolo Novelli del foro di Ravenna nell'interesse del pilota **P. M.**, nato a Pescara il 5.1.2004, tesserato e licenziato F.M.I. 2017 con il M.C. "F. PIETRINFERNI", con tessera n. 17034164 e licenza minimoto n. N01820, avverso la decisione n. 7/17 del Giudice Sportivo Nazionale del 28.06.2017, con la quale veniva accolta la richiesta del Settore Tecnico Sportivo della FMI con conseguente esclusione di M. P. dalla classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 – C.I.V. Campionato Italiano Velocità - Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito Misano World Circuit.

### Premessa

In occasione della prova disputatasi a Misano il 21.05.2017 (4° round del C.I.V.) il ricorrente M. P., si è classificato primo.

All'esito della gara la motocicletta n. 88 è stata portata al parco chiuso ove i tecnici federali del S.T.S. hanno provveduto alle verifiche di rito riscontrando un peso dell'albero motore diverso da quello dichiarato nella scheda tecnica. In particolare, hanno riscontrato una discrepanza di peso di 73 gr. tra quanto dichiarato dalla squadra corse SIC58 (gr. 2435) e quanto rilevato dai tecnici federali (gr. 2362).

Tale difformità è stata segnalata dal S.T.S. al Giudice Sportivo Nazionale che, con decisione n. 7/2017, ha escluso il pilota M. P. dalla classifica finale della predetta gara.

Ciò premesso, l'appellante censurava in via preliminare la violazione del diritto di difesa, consistita nella mancata concessione dei termini per la presentazione delle memorie e dei documenti, essendo intervenuta la notifica del provvedimento di fissazione del giorno della pronuncia solo due giorni prima della stessa, rendendo di fatto impossibile l'esercizio del diritto alla difesa.

Nel merito si censurava il provvedimento impugnato, sostenendo trattarsi nella realtà di un mero errore di trascrizione nella scheda tecnica. Sarebbe

stato erroneamente indicato un peso dell'albero motore di grammi 2435 al posto di grammi 2335, il peso reale riscontrato dalla squadra e perfettamente rispondente alle indicazioni del costruttore (gr. 2.320 +/- 1,50%). Tale errore di trascrizione - secondo la prospettazione del ricorrente - non avrebbe in alcun modo inciso sulle prestazioni della moto.

Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello,

#### OSSERVA

Il ricorso appare fondato quanto al primo motivo di impugnazione.

Con provvedimento del 26 giugno 2017, notificato in pari data, il Giudice Sportivo Nazionale fissava il giorno per la decisione il 28 giugno 2017.

Un siffatto *modus procedendi* costituisce una evidente violazione del diritto al contraddittorio, regolato dall'art. 79 del Reg. di Giustizia. La norma in esame concede ai soggetti, ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, il diritto di far pervenire memorie e documenti entro due giorni prima dell'udienza.

L'impostazione prescelta riguardo alla tutela del diritto di difesa nel procedimento sportivo appare assolutamente orientata nella creazione di un contraddittorio cartolare, con facoltà di esercitare il diritto alla prova mediante la produzione di soli documenti.

L'esercizio di tali facoltà difensive è, però, sottoposto al termine perentorio di due giorni prima della data fissata per la decisione.

Nel caso di specie il giorno per la decisione è stata fissato senza di fatto concedere all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa, in quanto all'atto della notificazione del provvedimento era già scaduto il termine per il deposito delle memorie e dei documenti.

Evidente la lesione del diritto di difesa, dovendo il giudice di prime cure concedere al soggetto interessato un termine congruo per l'esercizio del suo diritto alla difesa. Tale termine non risulta determinato aprioristicamente

dalla norma, rimettendo alla sensibilità del giudicante la concessione al soggetto interessato di un lasso di tempo congruo per la predisposizione della difesa in relazione all'eventuale complessità del giudizio sportivo.  
Dichiara assorbiti i restanti motivi.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello ACCOGLIE il reclamo avanzato da M. P., e, per gli effetti, ANNULLA la decisione n. 7/17 del Giudice Sportivo Nazionale del 28.06.2017, ordinando la restituzione degli atti allo stesso.**

Depositata il 25 settembre 2017


GULLUNI avv. Tiberio

DE MATTEIS avv. Paolo

COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo

FRASCA avv. Fabio

The image shows five handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is at the top, followed by the second, third, fourth, and fifth. The signatures are positioned to the right of the printed names of the attorneys.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- P. M.;
- Avv. Anna Facchini;

- Avv. Gian Paolo Novelli;
- S.T.S.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Abruzzo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.